



MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
DECRETO N. 4927 /2007

Il Comandante del Porto, Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari:

- VISTA:** l'istanza in data 12 ottobre 2006, presentata dalla Società Moby S.p.A., concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Portovesme, tesa ad ottenere una revisione delle tariffe in atto vigenti, nella parte economica con un aumento del 5,19%;
- VISTO:** il vigente Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Portovesme approvato con Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 25 novembre 1971 e successive modificazioni e integrazioni;
- ESPLETATA:** l'istruttoria di rito ai sensi della Circolare n. DEM 3/1589 in data 17 giugno 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna;
- VISTA:** la Circolare n. DEM3/1421 in data 7 maggio 2004 con la quale il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture comunica i criteri per l'individuazione del broker di cui all'allegato 4, lettera A, punti 1) e 2) della Circolare DEM3/1589 del 17 Giugno 2003;
- VISTO:** il DP DEM 3/3801 in data 29 dicembre 2004, con il quale è comunicato il valore dei rimorchiatori Portovesme e Pina Onorato, da assumere a base per il calcolo della formula di revisione tariffaria;
- VISTA:** la Circolare n. DEM3/3021 in data 27 marzo 2006 con la quale il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture comunica i numeri indice da applicare per le tariffe in approvazione nel 2006;
- VISTA:** la Circolare n. DEM3/3594 in data 5 aprile 2006 con la quale il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture comunica l'integrazione dei numeri indice da applicare per le tariffe in approvazione nel 2006;
- ANALIZZATI:** i costi e i ricavi dell'esercizio del servizio ed in particolare: i costi del Personale marittimo del 2005, il costo delle manutenzioni negli anni dal 2001 al 2005, il costo dei consumi e lubrificanti del 2005 e il fatturato relativo al 2005;
- ESAMINATE:** le valutazioni dei mezzi impegnati nel servizio di rimorchio effettuate dal broker incaricato e successivamente le valutazioni corrette pervenute dal Ministero con dp. n. DEM3/3801 in data 29 dicembre 2004;
- VISTA:** la nota in data 09.01.2007 con la quale, la Federimorchiatori propone un aumento tariffario del 3.11 %;
- VISTA:** la nota in data 11.01.2007 con la quale, la Assorimorchiatori propone un aumento tariffario del 3.11 %;
- VISTE:** le integrazioni documentali del fascicolo istruttorio, trasmesse con nota n. 09/107/4267 in data 19.02.2007, n. 16965 in data 17.07.2007 e n. 27889 in data 24.09.2007;
- VISTA:** la nota in data 26/03/2007 con la quale Confitarma propone un aumento

tariffario del 3,11 %;

- VISTA:** la nota n. 671 in data 01.10.2007 con la quale Fedarlinea propone un aumento tariffario del 3,11%;
- CONSIDERATO:** che la Federagenti, non ha fornito riscontro all'integrazione documentale trasmessa con nota n. 09/107/4267 in data 19.02.2007, e n. 16965 in data 17.07.2007;
- TENUTO CONTO:** che la corretta applicazione dei criteri e numeri indice utilizzati per il calcolo della variazione tariffaria individua in 3,11 % l'incremento percentuale da applicare alle precedenti tariffe;
- VISTO:** il proprio Decreto tariffario n. 4370 in data 24 maggio 2005;
- VISTI:** gli articoli 101 e 1173 del Codice della Navigazione,

DETERMINA

Di concedere un aumento del 3,11% da calcolarsi sulle tariffe in vigore, e per effetto di quanto precede

DECRETA

Articolo 1. Con decorrenza dalle ore 00.01 del giorno 01/10/2007 le tariffe relative al servizio di rimorchio delle navi in entrata ed uscita dal porto di Portovesme o che eseguono movimento nell'ambito portuale descritto dall'articolo 3 del Regolamento per il servizio di rimorchio sono fissate come segue per ogni rimorchiatore impiegato e per prestazioni di durata non superiore ad un'ora:

- navi fino a 1.200 G.T.			€ 167,18
- navi da 1.201 G.T.	a	2.500 G.T.	€ 305,29
- navi da 2.501 G.T.	a	4.000 G.T.	€ 404,82
- navi da 4.001 G.T.	a	6.000 G.T.	€ 541,26
- navi da 6.001 G.T.	a	7.000 G.T.	€ 673,77
- navi da 7.001 G.T.	a	8.000 G.T.	€ 759,31
- navi da 8.001 G.T.	a	9.000 G.T.	€ 882,88
- navi da 9.001 G.T.	a	10.000 G.T.	€ 911,97
- navi da 10.001 G.T.	a	11.000 G.T.	€ 961,16
- navi da 11.001 G.T.	a	15.000 G.T.	€ 1.061,82
- navi da 15.001 G.T.	a	20.000 G.T.	€ 1.113,25
- navi da 20.001 G.T.	a	25.000 G.T.	€ 1.164,13
- navi da 25.001 G.T.	a	30.000 G.T.	€ 1.274,85
- navi oltre 30.000 G.T.		per ogni 5.000 G.T. in più	€ 110,70

Per le navi non dotate di Certificato Internazionale di stazza (G.T.), le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda G.T. ottenuto utilizzando la sottotata formula:

$G.T. = KIV$ (dove $V = 2,832 VLT$ e $KI = 0,2 + 0,2 \text{ Log. } 10 V$)

(VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 653/94, che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del R. I. Na. il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazzatura Internazionale:

$G.T. = VE \times a$ (dove $VE = L \times B \times H$)

L = lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = altezza murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE), da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	A
Fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il valore della stazza (risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione delle formule suddette andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti passeggeri = 0,69
(passeggeri , RO/RO, cargo ferries)

- Traghetti merci = 0,85
(RO – RO Cargo General Cargo)
(RO – RO Containers Ships)
(RO - RO Cargo Ferries)
(RO – RO Cargo Vehicles Carriers)

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

Per i casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgono dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'ampliamento della formula IMO) si farà ricorso al vecchio sistema denominato VAL di cui alla circolare n. 545642 del 27.10.1991, al fine di comparare i valori risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa del servizio portuale al valore fra i due che risulti più elevato.

- Articolo 2.** Per prestazioni di rimorchio a nave con macchine inattive o spente le tariffe sopra stabilite sono aumentate del 30% per ogni categoria.
- Articolo 3.** Per le prestazioni di rimorchio iniziate prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 dei giorni feriali, la tariffa è aumentata del 30%.
- Articolo 4.** Per le prestazioni di rimorchio rese nei giorni festivi ufficialmente riconosciuti, la tariffa è aumentata del 50%.
- Articolo 5.** Per le prestazioni di rimorchio effettuate nella giornata del sabato, la tariffa è aumentata del 40%.
- Articolo 6.** Per le prestazioni eseguite in tutto o in parte dalle ore 12.00 alle ore 13.00 la tariffa base è aumentata del 30%. Tale maggiorazione è cumulabile con quelle degli articoli precedenti.
- Articolo 7.** Per le prestazioni di rimorchio effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento

d'inizio della prestazione.

- Articolo 8.** Per prestazioni di rimorchio, agli effetti tariffari, si intende una prestazione di durata non superiore ad un'ora. Per prestazioni di durata superiore si applicherà per ogni ora o frazione successiva una tariffa ridotta del 67%.
- Articolo 9.** Le presenti tariffe si intendono stabilite per operazioni di rimorchio con cavi forniti dalla nave. Nel caso di rimorchio con cavi forniti dal rimorchiatore la tariffa è aumentata del 10%.
- Articolo 10.** Per l'uso di un secondo rimorchiatore, richiesto dall'utenza, in sostituzione o in aggiunta a quello presente in porto e in concessione, si applica la tariffa base maggiorata del 50%.
- Articolo 11.** Per prestazioni che non si riferiscono a navi o che non siano contemplate nel presente tariffario si applica la tariffa base maggiorata del 33%.
- Articolo 12.** Per prestazioni rese a navi della Marina Militare Italiana le tariffe sono ridotte del 30% sulla stazza lorda considerata pari ai 3/5 del dislocamento.
- Articolo 13.** Per ogni rimorchiatore ordinato, giunto sotto bordo e non utilizzato entro un'ora, per causa non imputabile al rimorchiatore stesso, sarà corrisposto un compenso di € 53,67 per le navi di stazza lorda inferiore a 1.200 G.T. e di € 108,47 per le navi di stazza lorda superiore. Trascorsa l'ora la manovra sarà considerata sospesa e i rimorchiatori saranno lasciati liberi.
- Articolo 14.** Per i servizi di assistenza alle navi, resi per esigenze di sicurezza sarà corrisposto un compenso nelle seguenti misure:
- per ogni ora di assistenza a navi fino a 2.000 G.T. € 47,51
- per ogni ora di assistenza a navi oltre le 2.000 G.T. € 72,13
Per i servizi di assistenza prestati fuori orario normale nei giorni feriali tale compenso sarà maggiorato del 30%.
Per i servizi di assistenza prestati nella giornata del sabato tale compenso sarà maggiorato del 40%.
Per i servizi di assistenza prestati nei giorni festivi riconosciuti tale compenso sarà maggiorato del 50%.
- Articolo 15.** Ogni maggiorazione o riduzione deve essere computata sulla tariffa base.
- Articolo 16.** Con effetto immediato, è abrogato il Decreto tariffario n. 4370 in data 24 maggio 2005.

Cagliari, li 30 OTT. 2007



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Domenico DE MICHELE